



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: DA

REGISTRO: Determinazione

NUMERO: 0000088

DATA: 26/02/2021 15:34

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

DI NATURA PROFESSIONALE AI SENSI DELL'AVVISO RIF. PROT. N. 1220 DEL 26.01.2021, progetto di ricerca dal titolo "Next generation Antibacterical Nanostructured Osseointegrated customized VERTEBRAL replacement - NANOVERTEBRA" – CUP D36C18000810001, AL DOTT. DANIELE GHEZZI. PERIODO MESI 12. COMPENSO LORDO € 28.000,00 – ONERE TOTALE €

28.000,00.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giampiero Cilione

ADOTTATO DA:

Amministrazione della Ricerca

CLASSIFICAZIONI:

• [03-04]

DESTINATARI:


- Collegio sindacale: collegio.sindacale@ior.it
- Amministrazione della Ricerca
- Servizio Unico Metropolitano Contabilita' e Finanza (SUMCF)
- Servizio Prevenzione e Protezione

DOCUMENTI:

File Firmato digitalmente da Hash

DETE0000088_2021_determina_firmata.pdf Cilione Giampiero 9D07F004946382071E86B1665C85DA3CE

2783371BE07B90AC94740A4F4D7EB38 A9CA0CE55DB2FF73751F4FB9CEDFB482 3AEE1FBB4655E717CE3C440D79D8469C





L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.





Amministrazione della Ricerca

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE AI SENSI DELL'AVVISO RIF. PROT. N. 1220 DEL 26.01.2021, progetto di ricerca dal titolo "Next generation Antibacterical Nanostructured Osseointegrated customized VERTEBRAL replacement - NANOVERTEBRA" - CUP D36C18000810001, AL DOTT. DANIELE GHEZZI. PERIODO MESI 12. COMPENSO LORDO € 28.000,00 - ONERE TOTALE € 28.000,00.

IL DIRETTORE

- **visto** l'atto deliberativo n. 309 del 15 ottobre 2020 al titolo: Ricognizione delle principali attività tecnico-amministrative e relativi atti e provvedimenti. Nuova attribuzione delle deleghe ai Dirigenti/Direttori;
- -visto che l'argomento in oggetto rientra, ai sensi della Delibera 309/2020 sopra citata, tra i provvedimenti formalmente delegati dal Direttore Generale al Direttore ad interim della Amministrazione della Ricerca Dott. Giampiero Cilione;
- **vista** l'assegnazione delle funzioni di direzione ad interim della Amministrazione della Ricerca al Dott. Giampiero Cilione, di cui alla lettera prot. 400 del 10 gennaio 2020;

richiamati:

- la deliberazione n. 180 del 29.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Direttore Generale ha preso atto della griglia di riferimento per l'attribuzione di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito della ricerca scientifica finalizzata/commissionata;
- la deliberazione n. 439 del 18.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto il "Regolamento per la disciplina dei contratti di lavoro atipici", contenente all'art. 8 la specifica procedura comparativa, preliminare alla stipula di contratti di lavoro atipico, in relazione all'attività di ricerca scientifica;
- il D.Lgs. nr. 124 del 2015 (Legge Madia);
- l'art. 7 co. VI del D.Lgs. nr. 165 del 2001;



la deliberazione n. 371 del 22.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Abrogazione del provvedimento deliberativo n. 70 del 30 ottobre 2006 concernente: "approvazione del regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli. Istituzione dell'Albo dei Collaboratori"";

in primo luogo

premesso che:

- con deliberazione n. 0000008 del 07/01/2019 l'Istituto ha deliberato di sottoscrivere autorizzazione all'avvio del progetto europeo Euronanomed III dal titolo "Next generation antibacterial nanostructured osseointegrated customized vertebral replacement" (Nanovertebra). Ricercatore responsabile: dott.ssa Milena Fini, Responsabile della SSD Studi Preclinici e Chirurgici;
- con deliberazione n. 111 del 17/04/2019 l'Istituto ha approvato il testo del Consortium Agreement del Progetto Europeo di Ricerca dal titolo: "Next generation antibacterial nanostructured osseointegrated customized vertebral replacement" (Nanovertebra)"

in secondo luogo

vista la lettera prot. nr. 2293 del 11.02.2021 con la quale, ai sensi del citato Regolamento approvato con Deliberazione nr. 439 del 2014, il prof. Nicola Bladini, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Istituto, tramite le opportune analisi organizzative nell'ambito della Unità Operativa/ Dipartimento e in ambito aziendale, volte a verificare l'impossibilità di far fronte, con il personale in servizio ovvero acquisito secondo le ordinarie forme di reclutamento, alle esigenze rappresentate nella lettera prot. n. 1024 del 21.01.2021;
- 2. che, in data 26.01.2021, è stato pubblicato sul sito internet istituzionale www.ior.it sez. Lavora con noi Bandi lavoro autonomo, l'Avviso di espletamento di procedura comparativa prot. n. 1220 del 26.01.2021 per:

ESIGENZE TEMPORANEE A CUI NON è POSSIBILE FAR FRONTE CON PERSONALE IN SERVIZIO: c aratterizzazione e analisi microbiologiche per lo sviluppo di rivestimenti nanostrutturati antibatterici per protesi vertebrali custom-made, nell'ambito del progetto denominato "Next generation Antibacterical Nanostructured Osseointegrated customized VERTEBRAL replacement - NANOVERTEBRA" – CUP D36C18000810001 (Responsabile del progetto: Dott.ssa Milena Fini).



PROGETTO: "Next generation Antibacterical Nanostructured Osseointegrated customized VERTEBRAL replacement - NANOVERTEBRA" – CUP D36C18000810001 – Codice: 7011. (Responsabile del progetto: Dott.ssa Milena Fini).

Profilo professionale richiesto: titoli di studio: Laurea Magistrale/Specialistica/Vecchio Ordinamento in Scienze Biologiche, Biotecnologie, Biotecnologie Molecolari e Industriali o equipollenti. Il titolo di Dottore di Ricerca in materie rilevanti per il topic del Progetto per il quale viene emesso il presente avviso (Biologia cellulare e molecolare, Microbiologia, Biologia) sarà giudicato un titolo preferenziale; esperienze professionali: almeno 4 anni di esperienza documentata in Laboratori di Ricerca nell'ambito di analisi microbiologiche su materiali e biomateriali, anche nanostrutturati, con particolare riferimento alla valutazione della capacità di composti metallici di limitare la crescita batterica in forma planctonica e di biofilm; altre competenze richieste: conoscenze avanzate in microbiologia, con particolare riferimento alla pianificazione, esecuzione ed interpretazione di test antimicrobici ed antibiofilm, applicati allo studio e caratterizzazione dell'efficacia antibatterica di materiali nanostrutturati; conoscenza di metodi di deposizione di film sottili nanostrutturati e capacità nell'utilizzo di tecniche per sterilizzarli; stesura di pubblicazioni scientifiche; disseminazione dell'attività di ricerca (partecipazione a meeting e congressi nazionali ed internazionali); conoscenza della lingua inglese a livello C 1.

NATURA GIURIDICA DELLA PRESTAZIONE: prestazione d'opera intelluttuale di natura professionale.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: il Professionista dovrà fornire supporto per:

-caratterizzazione microbiologica di film nanostrutturati antibatterici ceramici, metallici e/o compositi, per applicazioni nella chirurgia vertebrale con particolare riferimento alla valutazione dell'effetto antibatterico verso patogeni gram positivi e gram negativi (test su materiali e tessuti a supporto di studi preclinici di valutazione di efficacia in vivo);

-valutazione delle prestazioni richieste anche in presenza di biofilm batterico.

Entro il termine dell'incarico il Professionista dovrà aver analizzato i campioni previsti per l'attività del progetto con test su biomateriali e superfici (coating diversi di provenienza dai Partner coinvolti). Indicativamente si stima che si possano analizzare n. 60 campioni di biomateriali, n. 40 campioni di tessuti e materiali da analisi precliniche, n. 30 campioni con allestimento di colture. I risultati ottenuti dalle analisi in vitro ed ex vivo dovranno essere elaborati , interpretati e discussi in collaborazione con i partners ed il responsabile di progetto, per l'integrazione nei report periodici di progetto ed i meeting previsti (almeno 2 all'anno con i Partner Internazionali).

DECORRENZA E DURATA DEL PERIODO CONTRATTUALE: La prestazione avrà durata di 12 mesi. La data di decorrenza sarà indicata nel contratto.

Il professionista è tenuto, prima della sottoscrizione del contratto stesso, a consegnare alla Amministrazione della Ricerca tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione dello stesso.



ONERE totale STIMATO (comprensivo di compenso lordo collaboratore e oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Ente, SALVO EVENTUALI INCREMENTI DEGLI ONERI DI LEGGE IN VIGENZA DI CONTRATTO): € 28.000,00 (iva inclusa)

modalita' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE: La prestazione potrà essere prestata anche presso i locali dell'Istituto, previ accordi con il Responsabile dell'attività.

Il regolare svolgimento della prestazione sarà verificato tramite presentazione di relazione scritta dettagliata sull'attività svolta, attestante il raggiungimento degli obiettivi da parte del Professionista, contestualmente alla presentazione di ciascuna fattura.

Nel contratto che verrà stipulato con l'Istituto Ortopedico Rizzoli, il Professionista si impegnerà ad astenersi dallo stipulare con terzi contratti di ricerca concorrente di pari oggetto - quale dipendente, consulente o in qualsiasi altra forma(parasubordinato o autonomo) occasionalmente e saltuariamente, con o senza vincoli di subordinazione, con o senza retribuzione o profitto - esercitando l'attività oggetto del presente contratto esclusivamente a favore dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Tale obbligo varrà per tutta la durata del contratto a partire dalla sua sottoscrizione e su tutto il territorio italiano.

responsabile ior referente per l'attività: Responsabile della SSD Laboratorio Nabi dell'Ente, o persona da lui delegata, e Responsabile del Progetto.

budget: progetto codice 7011.

3.

che è stata espletata la valutazione comparativa dei curricula delle candidature pervenute entro la data di scadenza dell'Avviso di cui sopra, con Verbale prot. n. 2293 del 11.02.2021 da cui risulta che il candidato valutato idoneo allo svolgimento dell'incarico in oggetto è:

DOTT. DANIELE GHEZZI, nato il 02.06.1989 a Pesaro (PU), C.F.GHZDNL89H02G479Q, in possesso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari e Industriali conseguita in data 19.03.2015 presso l'Università degli Studi di Bologna, del Dottorato di Ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare conseguito il 02.04.2020 presso l'Università degli Studi di Bologna, nonché iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi della Provincia di Pesaro ed alla relativa cassa previdenziale ENPAB, p.iva nr 02710320413;

4.

richiede alla Amministrazione della Ricerca di procedere all'attribuzione di 1 contratto di lavoro atipico (prestazione d'opera intellettuale di natura professionale), così come dall'Avviso di cui sopra, al dott. Daniele Ghezzi.

5.

si impegna a far rispettare nei confronti del professionista le seguenti condizioni: assenza di vincolo di subordinazione; assenza di orario di lavoro predeterminato; non inserimento funzionale nella struttura organizzativa dell'Istituto; autonomia organizzativa per il raggiungimento del risultato richiesto.



in terzo luogo

preso atto che la documentazione relativa alla presente procedura comparativa è agli atti della Amministrazione della Ricerca;

infine

considerato che la spesa del presente incarico di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale comprende:

Onere totale stimato salvo eventuali incrementi degli oneri di legge in vigenza di contratto € 28.000,00 Di cui

- -compenso lordo stimato (comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del professionista vigenti in relazione al periodo contrattuale; IVA e rivalsa cassa previdenziale, se dovute, incluse) € 28.000,00
 - acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico dell'Ente,

Determina

richiamate le premesse integralmente,

1. di approvare il contratto, allegato alla presente, al professionista:

DOTT. DANIELE GHEZZI, nato il 02.06.1989 a Pesaro (PU), C.F.GHZDNL89H02G479Q, in possesso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari e Industriali conseguita in data 19.03.2015 presso l'Università degli Studi di Bologna, del Dottorato di Ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare conseguito il 02.04.2020 presso l'Università degli Studi di Bologna, nonché iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi della Provincia di Pesaro ed alla relativa cassa previdenziale ENPAB, p.iva nr 02710320413;

2. di dare atto che l'onere complessivo di **Euro 28.000,00** derivante dal presente provvedimento, troverà regolare contabilizzazione nei rispettivi conti economici di Bilancio:



n.1076900101 "Altre forme di lavoro autonomo Sanitario", per Euro 28.000,00;

3.

di autorizzare il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza a provvedere al pagamento della somma sopraindicata, previa liquidazione della spesa da effettuarsi a cura del Servizio competente;

4.

di dare atto ad ogni conseguente effetto che ai sensi dell'art. 7, comma 6, 2° capoverso, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 46 della legge 133 del 6 agosto 2008, sul dirigente coordinatore dell'attività di ricerca, ricade la responsabilità amministrativa che deriva dal ricorso a contratti di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale per lo svolgimento di funzioni ordinarie o dall'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.

5.

di demandare al Servizio Unificato Prevenzione e Protezione il compito di fornire al professionista dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione ed emergenza, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

6.

di regolamentare la prestazione d'opera intellettuale di natura professionale in questione in apposito contratto individuale la cui sottoscrizione - per l'Istituto Ortopedico Rizzoli - è in capo al Dott. Giampiero Cilione, Direttore ad interim della Amministrazione della Ricerca, come da lettera prot. n. 400 del 10 gennaio 2020 citata in premessa;

7.

di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso per il tramite della SSD Affari Legali e Generali dell'Ente alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, ai sensi dell'art.1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, nonché per il medesimo tramite analoga informazione sarà trasmessa alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna come da nota 13432/2009;

8.

di disporre la pubblicazione nel sito web istituzionale del nominativo del libero professionista, dell'oggetto dell'incarico affidato e del compenso erogato, ai sensi dell'art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica i dati relativi al compenso, come disciplinato dall'art. 15 del d.lgs. 14/03/2013 n. 33;

9.

di procedere a dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di dare corso agli adempimenti conseguenti;



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: Giampiero Cilione

Firmato digitalmente da:

Giampiero Cilione





Allegato 1

PER IL PROFESSIONISTA

CON IL PRESENTE CONTRATTO REDATTO IN DUE ORIGINALI

Premesso:

che con determinazione n. del , esecutiva ai sensi di legge, questa Amministrazione, a conclusione della procedura comparativa di cui all'Avviso Rif. prot n. 1220 del 26.01.2021 ha autorizzato l'attribuzione di incarico di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale a:

DOTT. DANIELE GHEZZI, nato il 02.06.1989 a Pesaro (PU), C.F.GHZDNL89H02G479Q, in possesso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari e Industriali conseguita in data 19.03.2015 presso l'Università degli Studi di Bologna, del Dottorato di Ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare conseguito il 02.04.2020 presso l'Università degli Studi di Bologna, nonché iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi della Provincia di Pesaro ed alla relativa cassa previdenziale ENPAB, p.iva nr 02710320413;

nell'ambito del progetto denominato "Next generation Antibacterical Nanostructured Osseointegrated customized VERTEBRAL replacement - NANOVERTEBRA" – CUP D36C18000810001 (Responsabile del progetto: dott. ssa Milena Fini)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e seguenti, un contratto di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE

TRA

L' **Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna** Codice Fiscale e Partita IVA n. 00302030374 con sede legale in Bologna (Italia), Via di Barbiano n. 1/10, CAP 40136 Bologna - BO (di seguito "IOR"), nella persona del Dott. Giampiero Cilione, nato a Bologna (BO) il 02.05.1967, Direttore ad interim della Amministrazione della Ricerca, delegato alla sottoscrizione del presente atto in virtù della lettera prot. n. 400 del 10 gennaio 2020,

Ε

DOTT. DANIELE GHEZZI, nato il 02.06.1989 a Pesaro (PU), C.F.GHZDNL89H02G479Q, in possesso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari e Industriali conseguita in data 19.03.2015 presso l'Università degli Studi di Bologna, del Dottorato di Ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare conseguito il 02.04.2020 presso l'Università degli Studi di Bologna, nonché iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi della Provincia di Pesaro ed alla relativa cassa previdenziale ENPAB, p.iva nr 02710320413 (di seguito denominato il **PROFESSIONISTA**)

Art. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Professionista si impegna a svolgere, per conto di IOR, una prestazione professionale avente ad **oggetto**: il Professionista dovrà fornire supporto per:

-caratterizzazione microbiologica di film nanostrutturati antibatterici ceramici, metallici e/o compositi, per applicazioni nella chirurgia vertebrale con particolare riferimento alla valutazione dell'effetto antibatterico



verso patogeni gram positivi e gram negativi (test su materiali e tessuti a supporto di studi preclinici di valutazione di efficacia in vivo);

-valutazione delle prestazioni richieste anche in presenza di biofilm batterico.

Entro il termine dell'incarico il Professionista dovrà aver analizzato i campioni previsti per l'attività del progetto con test su biomateriali e superfici (coating diversi di provenienza dai Partner coinvolti). Indicativamente si stima che si possano analizzare n. 60 campioni di biomateriali, n. 40 campioni di tessuti e materiali da analisi precliniche, n. 30 campioni con allestimento di colture. I risultati ottenuti dalle analisi in vitro ed ex vivo dovranno essere elaborati , interpretati e discussi in collaborazione con i partners ed il responsabile di progetto, per l'integrazione nei report periodici di progetto ed i meeting previsti (almeno 2 all'anno con i Partner Internazionali).

Art. 2 DURATA E DECORRENZA

La prestazione avrà durata di 12 mesi e decorrerà dal

fino al

Il Professionista è tenuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, a consegnare alla Amministrazione della Ricerca tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione dello stesso.

Alla scadenza del termine fissato il contratto si considera risolto a pieno diritto senza obbligo di preavviso. È espressamente esclusa ogni tacita proroga. Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli, se non concordati in forma scritta.

Art. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere svolte personalmente e direttamente dal Professionista, che non sarà assoggettato ad alcuna forma di determinazione od ingerenza continua sulle modalità di svolgimento dell'attività che dovrà fornire. È esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica.

Il Professionista, secondo le esigenze segnalate dal Responsabile di cui all'ultimo comma del presente articolo, garantirà, in autonomia di giudizio, il suo qualificato apporto di conoscenza in assoluta indipendenza.

Il regolare svolgimento della prestazione sarà verificato tramite presentazione di relazione scritta dettagliata sull'attività svolta, attestante il raggiungimento degli obiettivi da parte del Professionista, contestualmente alla presentazione di ciascuna fattura.

La prestazione potrà essere prestata anche presso i locali dell'Istituto, previ accordi con il Responsabile dell'attività.

Il **Responsabile** della SSD Laboratorio Nabi dell'Ente, o persona da lui delegata, e Responsabile del Progetto, dovranno verificare ed attestare l'avvenuta esecuzione della prestazione e, periodicamente, l'andamento della collaborazione.

Art. 4 COMPENSO

In relazione al presente contratto, IOR si impegna a corrispondere al Professionista un compenso di € 28.000,00 complessivo per l'intero periodo, (IVA e rivalsa cassa previdenziale, se dovute, incluse) al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali a carico del Professionista stesso vigenti in relazione al periodo contrattuale, dietro presentazione di:

- fatture in formato elettronico con cadenza non inferiore al mese;
- relazione illustrativa dell'attività svolta nel periodo oggetto di fattura, controfirmata dal Responsabile di cui all'art. 3.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni a fine mese dalla data di emissione di ogni fattura e sarà subordinato a :

- attestazione della regolarità contributiva da parte dell'Ente previdenziale competente;
- invio, contestualmente alla fattura, della relazione periodica controfirmata dal Responsabile di cui all'art.
 3;



Art. 5 RIMBORSI SPESE

Nessun rimborso verrà riconosciuto al Professionista per lo svolgimento del presente incarico.

Art. 6 COPERTURA ASSICURATIVA

In attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge n. 24 dell'8.3.2017 (LeggeGelli) l'Azienda provvede ai sensi delle vigenti disposizioni regionali (LR 7/11/2012 n. 13 ss.mm.) qualora vi siano i presupposti, a risarcire direttamente i danni derivanti da responsabilità civile verso terzi ad essa ascrivibili, secondo quanto previsto dal "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie" adottato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1350 del 17/9/2012 e modificato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2079/2013. Sarà pertanto onere del Professionista adeguarsi ad ogni obbligo assicurativo regolato in fase applicativa della normativa vigente. La copertura della Rc colpa grave è a carico del Professionista. E' richiesto il possesso di polizza infortuni personale che sollevi il committente da ogni responsabilità per l'infortunio occorso nella vigenza del presente contratto.

Art. 7 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della deliberazione n. 320/2018, il Professionista dovrà osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati venuti a sua conoscenza.

Ai sensi dell'art. 14 del "Regolamentazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dei contratti di ricerca e delle borse di studio IOR" (approvato con Deliberazione IOR nr. 580 del 24.11.2008 – d'ora in avanti "Regolamento del 2008"), qualora il Professionista svolga la sua attività a favore di più committenti, non deve svolgere attività in concorrenza con IOR né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di esso, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'Ente. La verifica in ordine alla situazione di potenziale concorrenza sarà effettuata da IOR anche mediante richiesta di informazioni preventive circa l'esistenza di altro rapporto contrattuale.

Art. 8 CONFLITTO DI INTERESSE

Ai fini e per gli effetti dell'art. 15 c. 1 lett. c) d.lgs. 33/2013 il Professionista si impegna a comunicare eventuali incarichi o cariche attribuitegli da Enti privati finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché le eventuali attività o rapporti professionali svolti presso altre strutture che dovessero modificare quanto dichiarato in sede di stipula del presente contratto.

Il Professionista si impegna a non assumere incarichi incompatibili con quello oggetto del presente contratto.

ART. 9 NORME DI COMPORTAMENTO

Con la presente il Professionista si impegna ad osservare gli obblighi di condotta di cui al DPR n. 62 del 2013 ("Codice di Comportamento dei pubblici Dipendenti"), per quanto compatibili, e al "Codice di Comportamento dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" approvato nell'ambito del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (deliberazione n. 33 del 30.01.2019) presente sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente, pena la risoluzione del contratto.

Per quanto attiene l'utilizzo di: internet, posta elettronica, attrezzature informatiche e rete interna dell'Ente, vale quanto previsto nel "Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" - deliberazione n. 225 del 27.10.2017 aggiornata ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della deliberazione n. 320/2018.

Il Professionista è tenuto a rispettare le direttive ed i regolamenti dell'Ente ospitante anche per quanto attiene la sicurezza e la prevenzione e dovrà recarsi presso il Servizio Unico Prevenzione e Protezione di IOR, per ricevere le necessarie informazioni.

Le invenzioni i modelli di utilità e quanto, suscettibile di tutela, può emergere nell'ambito dell'attività di ricerca effettuata dal Professionista presso IOR, sono disciplinati secondo quanto previsto dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. nr. 30 del 2005) e dall'apposito Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione





n. 701 del 24 dicembre 2009, fermo restando che il lavoro svolto dal Professionista ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà di IOR.

Eventuali pubblicazioni utilizzanti i dati della ricerca o del progetto di ricerca afferente al presente contratto, se a firma esclusiva del titolare di incarico di collaborazione coordinata e continuativa o comunque di soggetti non strutturati, dovranno essere autorizzate per la stampa dall'Amministrazione dell'Ente e dovranno riportare il riferimento a progetto/ricerca e, se richiesto dalle regole del Progetto, all'Ente finanziatore.

Nel caso in cui il Professionista sia citato in pubblicazioni scientifiche in qualità di autore o coautore, dovrà risultare l'indicazione del rapporto esistente con l'Istituto.

Il Professionista si impegna a rispettare tutte le disposizioni sopra indicate e riportate nel prospetto riepilogativo consegnatogli dagli operatori della Amministrazione della Ricerca, da lui sottoscritto, di cui dichiara di aver preso visione.

In relazione alle norme sopra citate, le Parti faranno sempre riferimento ai testi aggiornati, pubblicati e scaricabili dall'area intranet della Amministrazione della Ricerca.

ART. 10 CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA

Nel contratto che verrà stipulato con l'Istituto Ortopedico Rizzoli, il Professionista si impegnerà ad astenersi dallo stipulare con terzi contratti di ricerca concorrente di pari oggetto - quale dipendente, consulente o in qualsiasi altra forma(parasubordinato o autonomo) occasionalmente e saltuariamente, con o senza vincoli di subordinazione, con o senza retribuzione o profitto - esercitando l'attività oggetto del presente contratto esclusivamente a favore dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Tale obbligo varrà per tutta la durata del contratto a partire dalla sua sottoscrizione e su tutto il territorio italiano.

Art. 11 NATURA DEL RAPPORTO

La prestazione professionale è sottratta da ogni vincolo di subordinazione e per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto, si rinvia agli art. 2229 del Codice Civile e seguenti, secondo i quali il soggetto si obbliga dietro corrispettivo senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un servizio o un'opera nei confronti del committente con lavoro prevalentemente proprio. Dal presente contratto è escluso che possano sorgere pretese giuridiche e/o economiche diverse da quelle ivi previste. In particolare è esclusa la possibilità che si instauri un rapporto di lavoro subordinato.

In relazione alla prestazione professionale in oggetto si rimanda inoltre alla Legge nr. 124/2015 (Legge "Madia" e relativi decreti attuativi attualmente vigenti).

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione di IOR si riserva il diritto di procedere senza alcun onere alla risoluzione del contratto con effetto immediato, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

- qualora il Responsabile di cui all'art. 3 dell'attività di ricerca segnali il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti e/o il mancato svolgimento dell'attività assegnata;
- qualora il Professionista assuma comportamenti contrari agli obblighi assunti con il presente contratto (ivi compresi gli obblighi di cui agli artt. 7 Riservatezza 8 Conflitto di interesse e 9 Codice di Comportamento, così come nel caso specifico di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento citato all'art. 9);
- qualora intervengano circostanze obiettive atte a far venire meno il rapporto fiduciario instaurato;
- qualora insorgano situazioni anche potenziali di conflitto di interesse non compatibili con le prestazioni professionali richieste da IOR (nel qual caso il Professionista si impegna a darne tempestiva notizia a IOR);
- nel caso in cui il finanziamento del progetto di ricerca a cui è legata la prestazione venga meno.
 In questi casi il Professionista non sarà retribuito per il restante periodo di attività non svolto.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c. il Professionista può recedere anticipatamente solo per giusta causa dal contratto dandone - almeno 30 giorni prima - formale comunicazione al solo fine di non recare pregiudizio a IOR. Il Professionista non sarà retribuito per il restante periodo di attività non svolto. In caso di mancato rispetto di





Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

tale termine, sarà trattenuto dall'ultimo compenso un importo corrispondente al periodo di preavviso non dato.

La corresponsione del compenso cesserà nel caso in cui il progetto di ricerca, nel quale si inserisce la attività del Professionista, subisca una interruzione.

Art. 13 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E IMPOSTA DI BOLLO

Eventuali spese inerenti al presente contratto, o a questo conseguenti, saranno a completo ed esclusivo carico del Dott. Daniele Ghezzi insieme a quelle di copia e di bollo, mentre il presente atto verrà registrato solamente in caso d'uso, a norma degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e le relative spese saranno sostenute dalla parte nei confronti della quale si sarà realizzato tale presupposto e che dovrà quindi richiederne la registrazione.

Art. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI

Nel caso di controversia il Professionista dovrà preliminarmente provare l'esatto adempimento delle prestazioni per le quali agisce. Il Foro competente in via esclusiva è il foro di Bologna. Per quanto non specificatamente indicato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alla nome vigenti. Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli se non concordati in forma scritta. Eventuali errori materiali nella stesura della presente potranno essere opposti da parte di IOR anche se non

Bologna,	Bologna,
Luogo e data	Luogo e data
Dr.Giampiero Cilione Direttore ad interim	Il Professionista Dott. Daniele Ghezzi

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto Professionista dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei sequenti articoli:

art. 1 - Oggetto della prestazione

riconoscibili dal Professionista.

- art. 2 Durata e decorrenza
- art. 4 Compenso
- art. 6 Copertura assicurativa
- art. 7 Obbligo di riservatezza
- art. 8 Conflitto di interesse
- art. 9 Norme di Comportamento
- art. 10 Clausola di non concorrenza
- art. 11 Natura del rapporto
- art. 12 Risoluzione del contratto
- art. 13 Registrazione del contratto e imposta di bollo





Bologna,	Bologna,
Luogo e data	Luogo e data
Dr.Giampiero Cilione Direttore ad interim	II Professionista Dott. Daniele Ghezzi



Allegato 2 DA RESTITUIRE A IOR

CON IL PRESENTE CONTRATTO REDATTO IN DUE ORIGINALI

Premesso:

che con determinazione n. del , esecutiva ai sensi di legge, questa Amministrazione, a conclusione della procedura comparativa di cui all'Avviso Rif. prot n. 1220 del 26.01.2021 ha autorizzato l'attribuzione di incarico di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale a:

DOTT. DANIELE GHEZZI, nato il 02.06.1989 a Pesaro (PU), C.F.GHZDNL89H02G479Q, in possesso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari e Industriali conseguita in data 19.03.2015 presso l'Università degli Studi di Bologna, del Dottorato di Ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare conseguito il 02.04.2020 presso l'Università degli Studi di Bologna, nonché iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi della Provincia di Pesaro ed alla relativa cassa previdenziale ENPAB, p.iva nr 02710320413;

nell'ambito del progetto denominato "Next generation Antibacterical Nanostructured Osseointegrated customized VERTEBRAL replacement - NANOVERTEBRA" – CUP D36C18000810001 (Responsabile del progetto: dott. ssa Milena Fini)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e seguenti, un contratto di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE

TRA

L' **Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna** Codice Fiscale e Partita IVA n. 00302030374 con sede legale in Bologna (Italia), Via di Barbiano n. 1/10, CAP 40136 Bologna - BO (di seguito "IOR"), nella persona del Dott. Giampiero Cilione, nato a Bologna (BO) il 02.05.1967, Direttore ad interim della Amministrazione della Ricerca, delegato alla sottoscrizione del presente atto in virtù della lettera prot. n. 400 del 10 gennaio 2020,

Ε



DOTT. DANIELE GHEZZI, nato il 02.06.1989 a Pesaro (PU), C.F.GHZDNL89H02G479Q, in possesso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari e Industriali conseguita in data 19.03.2015 presso l'Università degli Studi di Bologna, del Dottorato di Ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare conseguito il 02.04.2020 presso l'Università degli Studi di Bologna, nonché iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi della Provincia di Pesaro ed alla relativa cassa previdenziale ENPAB, p.iva nr 02710320413 (di seguito denominato il **PROFESSIONISTA**)

Art. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Professionista si impegna a svolgere, per conto di IOR, una prestazione professionale avente ad **oggetto**: il Professionista dovrà fornire supporto per:

-caratterizzazione microbiologica di film nanostrutturati antibatterici ceramici, metallici e/o compositi, per applicazioni nella chirurgia vertebrale con particolare riferimento alla valutazione dell'effetto antibatterico verso patogeni gram positivi e gram negativi (test su materiali e tessuti a supporto di studi preclinici di valutazione di efficacia in vivo):

-valutazione delle prestazioni richieste anche in presenza di biofilm batterico.

Entro il termine dell'incarico il Professionista dovrà aver analizzato i campioni previsti per l'attività del progetto con test su biomateriali e superfici (coating diversi di provenienza dai Partner coinvolti). Indicativamente si stima che si possano analizzare n. 60 campioni di biomateriali, n. 40 campioni di tessuti e materiali da analisi precliniche, n. 30 campioni con allestimento di colture. I risultati ottenuti dalle analisi in vitro ed ex vivo dovranno essere elaborati , interpretati e discussi in collaborazione con i partners ed il responsabile di progetto, per l'integrazione nei report periodici di progetto ed i meeting previsti (almeno 2 all'anno con i Partner Internazionali).

Art. 2 DURATA E DECORRENZA

La prestazione avrà durata di 12 mesi e decorrerà dal

fino al

Il Professionista è tenuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, a consegnare alla Amministrazione della Ricerca tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione dello stesso.

Alla scadenza del termine fissato il contratto si considera risolto a pieno diritto senza obbligo di preavviso. È espressamente esclusa ogni tacita proroga. Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli, se non concordati in forma scritta.

Art. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere svolte personalmente e direttamente dal Professionista, che non sarà assoggettato ad alcuna forma di determinazione od ingerenza continua sulle modalità di svolgimento dell'attività che dovrà fornire. È esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica.

Il Professionista, secondo le esigenze segnalate dal Responsabile di cui all'ultimo comma del presente articolo, garantirà, in autonomia di giudizio, il suo qualificato apporto di conoscenza in assoluta indipendenza.

Il regolare svolgimento della prestazione sarà verificato tramite presentazione di relazione scritta dettagliata sull'attività svolta, attestante il raggiungimento degli obiettivi da parte del Professionista, contestualmente alla presentazione di ciascuna fattura.

La prestazione potrà essere prestata anche presso i locali dell'Istituto, previ accordi con il Responsabile dell'attività.

Il **Responsabile** della SSD Laboratorio Nabi dell'Ente, o persona da lui delegata, e Responsabile del Progetto, dovranno verificare ed attestare l'avvenuta esecuzione della prestazione e, periodicamente, l'andamento della collaborazione.





Art. 4 COMPENSO

In relazione al presente contratto, IOR si impegna a corrispondere al Professionista un compenso di € 28.000,00 complessivo per l'intero periodo, (IVA e rivalsa cassa previdenziale, se dovute, incluse) al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali a carico del Professionista stesso vigenti in relazione al periodo contrattuale, dietro presentazione di:

- fatture in formato elettronico con cadenza non inferiore al mese;
- relazione illustrativa dell'attività svolta nel periodo oggetto di fattura, controfirmata dal Responsabile di cui all'art. 3.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni a fine mese dalla data di emissione di ogni fattura e sarà subordinato a .

- attestazione della regolarità contributiva da parte dell'Ente previdenziale competente;
- invio, contestualmente alla fattura, della relazione periodica controfirmata dal Responsabile di cui all'art.
 3;

Art. 5 RIMBORSI SPESE

Nessun rimborso verrà riconosciuto al Professionista per lo svolgimento del presente incarico.

Art. 6 COPERTURA ASSICURATIVA

In attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge n. 24 dell'8.3.2017 (LeggeGelli) l'Azienda provvede ai sensi delle vigenti disposizioni regionali (LR 7/11/2012 n. 13 ss.mm.) qualora vi siano i presupposti, a risarcire direttamente i danni derivanti da responsabilità civile verso terzi ad essa ascrivibili, secondo quanto previsto dal "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie" adottato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1350 del 17/9/2012 e modificato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2079/2013. Sarà pertanto onere del Professionista adeguarsi ad ogni obbligo assicurativo regolato in fase applicativa della normativa vigente. La copertura della Rc colpa grave è a carico del Professionista. E' richiesto il possesso di polizza infortuni personale che sollevi il committente da ogni responsabilità per l'infortunio occorso nella vigenza del presente contratto.

Art. 7 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della deliberazione n. 320/2018, il Professionista dovrà osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati venuti a sua conoscenza.

Ai sensi dell'art. 14 del "Regolamentazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dei contratti di ricerca e delle borse di studio IOR" (approvato con Deliberazione IOR nr. 580 del 24.11.2008 – d'ora in avanti "Regolamento del 2008"), qualora il Professionista svolga la sua attività a favore di più committenti, non deve svolgere attività in concorrenza con IOR né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di esso, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'Ente. La verifica in ordine alla situazione di potenziale concorrenza sarà effettuata da IOR anche mediante richiesta di informazioni preventive circa l'esistenza di altro rapporto contrattuale.

Art. 8 CONFLITTO DI INTERESSE

Ai fini e per gli effetti dell'art. 15 c. 1 lett. c) d.lgs. 33/2013 il Professionista si impegna a comunicare eventuali incarichi o cariche attribuitegli da Enti privati finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché le eventuali attività o rapporti professionali svolti presso altre strutture che dovessero modificare quanto dichiarato in sede di stipula del presente contratto.

Il Professionista si impegna a non assumere incarichi incompatibili con quello oggetto del presente contratto.

ART. 9 NORME DI COMPORTAMENTO

Con la presente il Professionista si impegna ad osservare gli obblighi di condotta di cui al DPR n. 62 del 2013 ("Codice di Comportamento dei pubblici Dipendenti"), per quanto compatibili, e al "Codice di Comportamento dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" approvato nell'ambito del Piano triennale per la Prevenzione





della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (deliberazione n. 33 del 30.01.2019) presente sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente, pena la risoluzione del contratto.

Per quanto attiene l'utilizzo di: internet, posta elettronica, attrezzature informatiche e rete interna dell'Ente, vale quanto previsto nel "Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" - deliberazione n. 225 del 27.10.2017 aggiornata ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della deliberazione n. 320/2018.

Il Professionista è tenuto a rispettare le direttive ed i regolamenti dell'Ente ospitante anche per quanto attiene la sicurezza e la prevenzione e dovrà recarsi presso il Servizio Unico Prevenzione e Protezione di IOR, per ricevere le necessarie informazioni.

Le invenzioni i modelli di utilità e quanto, suscettibile di tutela, può emergere nell'ambito dell'attività di ricerca effettuata dal Professionista presso IOR, sono disciplinati secondo quanto previsto dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. nr. 30 del 2005) e dall'apposito Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 701 del 24 dicembre 2009, fermo restando che il lavoro svolto dal Professionista ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà di IOR.

Eventuali pubblicazioni utilizzanti i dati della ricerca o del progetto di ricerca afferente al presente contratto, se a firma esclusiva del titolare di incarico di collaborazione coordinata e continuativa o comunque di soggetti non strutturati, dovranno essere autorizzate per la stampa dall'Amministrazione dell'Ente e dovranno riportare il riferimento a progetto/ricerca e, se richiesto dalle regole del Progetto, all'Ente finanziatore.

Nel caso in cui il Professionista sia citato in pubblicazioni scientifiche in qualità di autore o coautore, dovrà risultare l'indicazione del rapporto esistente con l'Istituto.

Il Professionista si impegna a rispettare tutte le disposizioni sopra indicate e riportate nel prospetto riepilogativo consegnatogli dagli operatori della Amministrazione della Ricerca, da lui sottoscritto, di cui dichiara di aver preso visione.

In relazione alle norme sopra citate, le Parti faranno sempre riferimento ai testi aggiornati, pubblicati e scaricabili dall'area intranet della Amministrazione della Ricerca.

ART. 10 CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA

Nel contratto che verrà stipulato con l'Istituto Ortopedico Rizzoli, il Professionista si impegnerà ad astenersi dallo stipulare con terzi contratti di ricerca concorrente di pari oggetto - quale dipendente, consulente o in qualsiasi altra forma(parasubordinato o autonomo) occasionalmente e saltuariamente, con o senza vincoli di subordinazione, con o senza retribuzione o profitto - esercitando l'attività oggetto del presente contratto esclusivamente a favore dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Tale obbligo varrà per tutta la durata del contratto a partire dalla sua sottoscrizione e su tutto il territorio italiano.

Art. 11 NATURA DEL RAPPORTO

La prestazione professionale è sottratta da ogni vincolo di subordinazione e per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto, si rinvia agli art. 2229 del Codice Civile e seguenti, secondo i quali il soggetto si obbliga dietro corrispettivo senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un servizio o un'opera nei confronti del committente con lavoro prevalentemente proprio. Dal presente contratto è escluso che possano sorgere pretese giuridiche e/o economiche diverse da quelle ivi previste. In particolare è esclusa la possibilità che si instauri un rapporto di lavoro subordinato.

In relazione alla prestazione professionale in oggetto si rimanda inoltre alla Legge nr. 124/2015 (Legge "Madia" e relativi decreti attuativi attualmente vigenti).

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione di IOR si riserva il diritto di procedere senza alcun onere alla risoluzione del contratto con effetto immediato, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

- qualora il Responsabile di cui all'art. 3 dell'attività di ricerca segnali il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti e/o il mancato svolgimento dell'attività assegnata;



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

EMILIA - ROMAGNA





- qualora il Professionista assuma comportamenti contrari agli obblighi assunti con il presente contratto (ivi compresi gli obblighi di cui agli artt. 7 Riservatezza 8 Conflitto di interesse e 9 Codice di Comportamento, così come nel caso specifico di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento citato all'art. 9);
- qualora intervengano circostanze obiettive atte a far venire meno il rapporto fiduciario instaurato;
- qualora insorgano situazioni anche potenziali di conflitto di interesse non compatibili con le prestazioni professionali richieste da IOR (nel qual caso il Professionista si impegna a darne tempestiva notizia a IOR);
- nel caso in cui il finanziamento del progetto di ricerca a cui è legata la prestazione venga meno.
 In questi casi il Professionista non sarà retribuito per il restante periodo di attività non svolto.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c. il Professionista può recedere anticipatamente solo per giusta causa dal contratto dandone - almeno 30 giorni prima - formale comunicazione al solo fine di non recare pregiudizio a IOR. Il Professionista non sarà retribuito per il restante periodo di attività non svolto. In caso di mancato rispetto di tale termine, sarà trattenuto dall'ultimo compenso un importo corrispondente al periodo di preavviso non dato.

La corresponsione del compenso cesserà nel caso in cui il progetto di ricerca, nel quale si inserisce la attività del Professionista, subisca una interruzione.

Art. 13 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E IMPOSTA DI BOLLO

Eventuali spese inerenti al presente contratto, o a questo conseguenti, saranno a completo ed esclusivo carico del Dott. Daniele Ghezzi insieme a quelle di copia e di bollo, mentre il presente atto verrà registrato solamente in caso d'uso, a norma degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e le relative spese saranno sostenute dalla parte nei confronti della quale si sarà realizzato tale presupposto e che dovrà quindi richiederne la registrazione.

Art. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI

Nel caso di controversia il Professionista dovrà preliminarmente provare l'esatto adempimento delle prestazioni per le quali agisce. Il Foro competente in via esclusiva è il foro di Bologna. Per quanto non specificatamente indicato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alla nome vigenti.

Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli se non concordati in forma scritta. Eventuali errori materiali nella stesura della presente potranno essere opposti da parte di IOR anche se non riconoscibili dal Professionista.

Bologna,	Bologna,	
Luogo e data	Luogo e data	
Dr.Giampiero Cilione Direttore ad interim	II Professionista Dott. Daniele Ghezzi	

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto Professionista dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

art. 1 - Oggetto della prestazione

art. 2 - Durata e decorrenza

art. 4 - Compenso

art. 6 - Copertura assicurativa

art. 7 – Obbligo di riservatezza



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

EMILIA - ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



- art. 8 Conflitto di interesse
- art. 9 Norme di Comportamento
- art. 10 Clausola di non concorrenza
- art. 11 Natura del rapporto

art. 12 - Risoluzione del contratto art. 13 – Registrazione del contratto e imposta di bollo	
Bologna,	Bologna,
Luogo e data	Luogo e data
Dr.Giampiero Cilione Direttore ad interim	II Professionista Dott. Daniele Ghezzi